

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 180

16 aprile 2013

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE POLLASTRI

**NORME PER LA PIENA PARTECIPAZIONE DELLE
PERSONE NON UDENTI ALLA VITA COLLETTIVA.
RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI
ITALIANA**

Oggetto assembleare n. 3860

Relazione

La sordità è una forma di disabilità che, ad oggi, interessa in Italia oltre 70.000 persone (oltre 5.000 nella sola Emilia-Romagna) tra coloro che sono nati tali e che lo sono diventati.

Malgrado, nei secoli, le conquiste della scienza e lo svilupparsi di nuove tecnologie ne abbiano ridotto progressivamente il numero, in Italia un bambino su mille ogni anno nasce sordo o acquisisce una sordità nei primi anni di vita.

Per questo motivo è necessario fare il possibile, a tutti i livelli, per favorire la piena integrazione della popolazione non udente ed il superamento delle barriere che ancora sussistono.

In un'epoca dominata dalla comunicazione, la possibilità di interrelazionarsi liberamente con gli altri diventa un aspetto determinante per i non udenti e migliora la qualità della vita nell'ottica della piena parità dei diritti e dell'accesso alla fruizione di beni e servizi per le persone disabili previste dai documenti delle Nazioni Unite.

Un ruolo chiave spetta alla forma di comunicazione più classica, in uso, ve ne sono le prove storiografiche, sin dall'origine dei tempi presso tutte le civiltà: il linguaggio dei segni.

Esso non è né una mimica, né un codice, né un alfabeto manuale, né un supporto all'espressione della lingua parlata, ma una vera e propria lingua con regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali, che si è evoluto naturalmente, assumendo anche variazioni in base allo spazio (i "dialetti").

A differenze dalle lingue vocali, il linguaggio dei segni ha anche componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) e non-manuali, quali l'espressione facciale, la postura, ecc. che ne rendono complesso l'apprendimento.

Eppure la lingua dei segni ha un'importanza capitale poiché costituisce una forma di integrazione sociale e di trasmissione culturale per i non udenti, favorendo, anche con supporti tecnici e informatici, la loro partecipazione alla vita collettiva, nell'istruzione scolastica e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Inoltre vi è un altro aspetto di non minore importanza: poiché il non sentire i suoni impedisce l'acquisizione spontanea della lingua vocale e apprenderla è un processo complesso che richiede anni di terapia logopedica, la lingua dei segni consente al bambino sordo di sviluppare abilità linguistiche e intellettive prima

dell'acquisizione della lingua parlata e all'adulto di acquisire una maggiore consapevolezza della lingua vocale.

Infine la lingua dei segni consente ai non udenti di comunicare anche in quei luoghi dove le condizioni esterne (ad esempio luce soffusa) non permettono un altro tipo di comunicazione.

Per tutti questi motivi il Parlamento Europeo, con due risoluzioni (1988 e del 1998), il Consiglio d'Europa attraverso la "Carta europea delle lingue regionali o minoritarie" (1992) e l'ONU con la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006) hanno invitato gli Stati a "promuovere e diffondere la lingua dei segni".

In Italia una Proposta di Legge in tal senso giace in Senato dal 2008, il cui iter non è mai stato portato a compimento.

Nelle more di una specifica legislazione nazionale, alcune Regioni, come il Piemonte e la Sicilia, si sono mosse in autonomia per riconoscere la lingua dei segni come lingua non territoriale propria della comunità dei non udenti.

Il presente Progetto di Legge ha un obiettivo analogo.

Esso inoltre istituisce, concordandole con le associazioni che si occupano della tutela dei non udenti, un Programma contenente le azioni per consentire la diffusione della lingua dei segni e l'abbattimento delle barriere che ancora sussistono nelle Pubbliche Amministrazioni, nella scuola, sul lavoro e nella vita quotidiana, e che generano discriminazione.

La struttura dell'articolato:

L'Art. 1 stabilisce le finalità della legge ossia il superamento di tutte le barriere che limitano le persone non-udenti.

L'Art. 2 riconosce la Lingua dei Segni Italiana come linguaggio di pari valore alla lingua italiana (LIS).

L'Art. 3 definisce le operazioni atte alla promozione, alla conoscenza e all'utilizzo della LIS.

L'Art. 4 prevede altri interventi per il superamento delle discriminazioni della popolazione non-udente.

L'Art. 5 istituisce il Programma Triennale delle azioni di cui agli artt. 3 e 4.

L'Art. 6 è inerente l'attribuzione delle risorse economiche.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La Regione riconosce il diritto alle persone non udenti di avere pieno accesso al mercato del lavoro, alle attività sociali ed alla fruizione di tutti i servizi pubblici messi a disposizione della collettività.

2. Per la realizzazione di quanto espresso al comma precedente la Regione promuove e sostiene tutti gli strumenti volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione dei non-udenti alla vita collettiva, tra cui, in particolare, la Lingua dei Segni Italiana (di seguito denominata LIS).

Art. 2*Lingua dei Segni Italiana*

1. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della "Carta europea delle lingue regionali o minoritarie" adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, la Regione promuove il riconoscimento della LIS come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.

2. Il riconoscimento della LIS rimuove ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.

3. La LIS gode di tutte le garanzie e tutele conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 3*Principi ed ambiti dell'azione regionale a favore della LIS*

1. La Regione, nel garantire la piena integrazione delle persone sorde mediante il sostegno di tutte le iniziative utili a favorire l'acquisizione da parte loro della lingua orale e scritta, promuove altresì l'acquisizione e l'uso della LIS.

2. Nel favorire la ricerca e garantire l'utilizzo delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacità uditive, la Regione:

a) promuove l'applicazione dell'impianto cocleare o di altre tecnologie disponibili;

b) agevola il supporto formativo delle persone sia impiantate sia protesizzate, così come l'insegnamento della LIS nelle

scuole primarie e secondarie, anche attraverso attività di sostegno e servizi specialistici, al fine di rendere effettivo per i sordi l'adempimento dell'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) prevede la facoltà per gli enti locali di utilizzare la LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

d) sostiene forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari volte ad incrementare l'uso della LIS;

e) promuove e attua, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, trasmissioni televisive con traduzione simultanea nella LIS e promuove la realizzazione di trasmissioni fornite di adeguata sottotitolazione;

f) favorisce la formazione del personale operante in *front office* alla conoscenza della LIS;

g) agevola l'uso e la diffusione di tecnologie che possano facilitare la comunicazione e l'interscambio di informazioni tra persone udenti e non-udenti.

Art. 4*Altre iniziative a favore della popolazione non-udente*

1. Oltre agli interventi relativi alla conoscenza e alla diffusione della LIS, la Regione, sentite le Associazioni che si occupano di rappresentare e tutelare la popolazione non udente, individua altre iniziative tese al superamento delle situazioni discriminatorie e delle barriere ancora esistenti.

Art. 5*Programma Triennale*

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, predispone un Programma di durata triennale contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Legislativa.

Art. 6*Norma finanziaria*

1. Al fine di fornire i supporti economici necessari alla realizzazione del Programma di cui all'art. 5 la Regione istituisce un apposito capitolo di spesa ai sensi dell'art. 37 della L.R. 40/01.

2. Tale Capitolo potrà essere finanziato con risorse proprie, utilizzando trasferimenti nazionali ovvero attraverso il ricorso a Bandi europei.